



Decreto Dirigenziale n. 23 del 21/03/2017

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività
Produttive

U.O.D. 4 - UOD Energia e carburanti

Oggetto dell'Atto:

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA EX ARTICOLO 12 DEL D. LGS. 387/2003
RILASCIATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 377 DEL 14/7/2010 ALLA SOCIETA'
ESSEBIESSE POWER SRL PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEI
COMUNI DI CASALBUONO (SA) E DI MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA)

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a) che con Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- b) che il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo Decreto;
- c) che il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- d) che il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- e) che lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- f) con DM 10/9/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n° 219 del 18/9/2010, il MISE ha emanato le "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" (d'ora in poi Linee Guida Nazionali) in applicazione del citato comma 10 dell'art. 12 del D.lgs. N°387/03;
- g) che con DD. n. 50/2011, pubblicato sul BURC n. 14/2011, sono stati dettati i criteri per la uniforme applicazione delle "Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D. Lgs 387/03 per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi emanate con DM (MISE) 10/9/2010 pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18/9/2010;
- h) che con D.D. 516/2011 AGC 12/Sett04/Serv.03 sono stati forniti i criteri procedurali per la autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili;
- i) che la Giunta Regionale con deliberazione n. 325/2013 ha dettato una Disciplina di completamento in materia di autorizzazioni energetiche;
- j) che la Giunta Regionale con deliberazione n. 48/2014 ad oggetto "Revoca della DGR 1642/09 e disciplina di dettaglio della procedura di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003" ha, tra l'altro, dettato una Disciplina di dettaglio della procedura di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;

PREMESSO, altresì, che

- a) con decreto n. 377 del 14/7/2010 la società Essebiesse Power Srl è stata autorizzata alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica mediante tecnologia eolica, per una potenza nominale di 40 MW mediante installazione di 20 aereogeneratori, da realizzare nei Comuni di Casalbuono e Montesano sulla Marcellana nonché all'allacciamento alla rete elettrica di Terna, che prevedeva il collegamento in antenna a 150 Kv sulla sezione a 150 Kv della nuova stazione elettrica RTN in classe di isolamento 380 Kv da collegare in entra-esce sulla linea a 220 Kv "Rotonda Tusciano";
- b) con decreto n. 191 del 15/04/2011 è stato volturato in favore di Terna spa il decreto n. 377/2010 limitatamente alla costruzione ed esercizio della Stazione Elettrica a 380/150 Kv di Montesano

- sulla Marcellana e dei raccordi di collegamento a 220 Kv all'esistente elettrodotto a 220 Kv "Rotonda – Tusciano", opera di rete per la connessione alla RTN;
- c) con ordinanza n. 61 del 3/10/2011 il Comune di Montesano sulla Marcellana ha ordinato a Terna spa la sospensione dei lavori;
 - d) con ordinanza del 29/01/2013 il Tribunale di Sala Consilina ha ordinato il dissequestro del cantiere;
 - e) con decreto n. 800 del 12/09/2014 è stata concessa a Terna spa una proroga di 484 giorni (fino al 13/10/2015) pari al periodo intercorrente tra la notifica dell'Ordinanza di sospensione dei lavori e la data di dissequestro del cantiere;
 - f) il decreto n. 12 del 12/10/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha prorogato di due anni il termine di ultimazione dei lavori di realizzazione della Stazione elettrica autorizzata con il Decreto n. 377/2010 in quanto facente parte della Rete di Trasmissione Nazionale;

ATTESO CHE

- a) il sopra citato Decreto n. 377/2010, prevede, al punto 7 del decretato, che *"i lavori, in analogia a quanto previsto dall'articolo 15 del DPR 380/2001, devono avere inizio entro un anno a decorrere dalla data di autorizzazione ed essere ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori stessi, pena la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroga motivata per fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà del proponente. Sono fatte salve cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del proponente e tempestivamente comunicate"* e, al punto 8 del decretato, che *"l'autorizzazione, in analogia a quanto disposto al comma 1 dell'articolo 1-quater della Legge 27 ottobre 2003, n. 290, comunque decade ove il titolare della stessa non comunichi di aver dato inizio ai lavori entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sedi giurisdizionale"*;
- b) in seguito a segnalazione del Comune di Montesano sulla Marcellana, la UOD "Energia e Carburanti" della DG "Sviluppo Economico della Regione Campania ha disposto un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi;
- c) il verbale di sopralluogo, acquisito a prot. n. 828872 del 20/12/2016 e tenutosi in data 15/12/2016 con la partecipazione di un Funzionario regionale, del Sindaco e del Comandante di Polizia municipale e di due agenti del Corpo Forestale dello Stato, evidenzia che nelle aree interessate non esiste alcun aereogeneratore né alcuna traccia di infrastruttura elettrica di collegamento;
- d) conseguentemente, con nota prot. n. 0841553 del 28/12/2016, la UOD "Energia e Carburanti" della DG "Sviluppo Economico della Regione Campania ha comunicato alla società Essebiesse Power Srl, ai sensi dell'art.10 bis della legge 241/90, preavviso di provvedimento di decadenza del titolo autorizzativo per il mancato rispetto degli obblighi ivi imposti a pena di decadenza e, in particolare:
 - *nessuna comunicazione di inizio lavori risulta ad oggi essere stata presentata, ne tanto meno alcun impedimento per cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del proponente è stato tempestivamente comunicato;*
 - *i lavori, dovevano avere inizio entro un anno a decorrere dalla data dell'autorizzazione ed essere ultimati entro tre anni dall'inizio degli stessi;*
 - *nessuna richiesta di proroga motivata è stata presentata all'Ente scrivente"*;
- e) l'avv. Luigi Maria D'Angiolella, per conto della società Essebiesse Power Srl, ha rappresentato con nota prot. 33133 del 17/01/2017 che la Regione Campania, nell'invio del preavviso di decadenza del titolo autorizzativo, ha omesso di considerare che:
 - *"vi è stata la comunicazione di inizio dei lavori con provvedimento prot. 510/1530 del 5/10/2011 come da verbale dell'11/7/2011 ... peraltro trasmesso formalmente a Terna spa;*
 - *la Regione Campania ... ha emesso atti per impedire il naturale evolversi dei lavori, così come pure ha agito in tal senso il Comune di Montesano della Marcellana"*
- f) in particolare, nella nota del 17/01/2017, si evidenzia che *"il Comune di Montesano della Marcellana ha emesso a) provvedimento prot. 9333 del 3/10/2011 con il quale ha sospeso i lavori di cui al decreto dirigenziale prot. 377 del 14/07/2010 ... b) ordinanza di demolizione n. 70 del 17/11/2011 delle opere realizzate sia nei confronti di terna spa che di Essebiesse Power srl.."*

mentre *“la Regione Campania ... ha emesso un provvedimento ex articolo 29 del D.lgs. 152/2006 portante il prot. 224266/2014 con il quale è stato sospeso il decreto autorizzatorio, per valutazioni sulla VIA”*;

- g) l'avv. Luigi Maria D'Angiolella rappresenta, infine, come sui sopra citati atti inibitori da parte del Comune sia sorto un contenzioso sia dinanzi al TAR che dinanzi al Consiglio di Stato che ha visto vittoriosa la Essebiesse power e sia attualmente pendente ricorso al TAR contro il provvedimento sospensivo da parte della Regione;

ATTESO altresì che

- a) con nota prot. 56246 del 26/01/2017, il Comune di Montesano sulla Marcellana è intervenuto nel procedimento rappresentando che il verbale di inizio dei lavori è un *“atto inidoneo a provare un inizio dei lavori, che per giurisprudenza assolutamente pacifica deve essere effettivo e cioè si deve sostanziare in lavorazioni idonee a manifestare l'incontrovertibile volontà del titolare del permesso a costruire di eseguire l'opera”*;
- b) il Comune, inoltre, ha precisato che il provvedimento di sospensione dei lavori del 3/10/2011 riguardava *“esclusivamente le opere in loc. Tempa S. Pietro e relative alla Stazione Elettrica TERNA”*, che *“non è stato mai emesso alcun provvedimento specifico per Parco Eolico SBS Power”* e che, ad ogni buon conto, il provvedimento di sospensione e l'ordinanza di demolizione del 17/11/2011, *“sono stati impugnati innanzi al TAR Lazio che con la sentenza n. 9881 del 2012, Il sezione, ha accolto il ricorso”*;
- c) con riguardo al procedimento ex art. 29 del D. Lgs. 152/2006 prot. 224266/2014 promosso dalla Regione Campania (UOD valutazioni ambientali della DG “Ambiente”), il Comune rappresenta infine che *“l'avvio della procedura non sospende affatto il decreto autorizzatorio, tutt'ora efficace ...”*;

ATTESO infine che

- a) con nota prot. 153356 del 2/3/2017 la UOD “Energia e Carburanti” ha invitato Terna spa alla partecipazione al procedimento prima dell'adozione del provvedimento finale;
- b) Terna spa ha riscontrato la nota di cui al punto precedente con PEC del 10/03/2017 rappresentando che:
- Terna ha indicato la Stazione elettrica di Montesano sulla Marcellana quale soluzione di connessione RTN in favore di altre società oltre alla Essebiesse Power srl;
 - La Stazione Elettrica, *“dopo essere stata autorizzata dalla Regione Campania con il decreto dirigenziale n. 377/2010 quale impianto di rete per la connessione del parco eolico di Essebiesse Power srl, a seguito della voltura operata dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 191/2011, è entrata definitivamente a far parte della RTN assumendo la funzione di importante nodo di raccolta e di trasformazione non soltanto in favore di Essebiesse Power srl e degli altri produttori da fonte rinnovabile che vi si dovranno attestare, ma soprattutto dell'intera collettività degli utenti di rete”*;
 - A supporto dell'affermazione di cui al periodo precedente, Terna ha inoltre rappresentato che il TAR Lazio, *“nel respingere con sentenza n. 12883 del 30/12/2016 il ricorso proposto dal Comune di Montesano sulla Marcellana contro il citato provvedimento di proroga, ha precisato che la Stazione Elettrica in questione è opera avente un rilievo strategico nazionale e qualificata da un interesse pubblico di rango statale che, a seguito della voltura dell'originaria autorizzazione, affranca l'opera stessa dal suo ruolo originario di opera di connessione dal parco eolico di Essebiesse Power srl, rendendola del tutto autonoma da esso e oggetto di un interesse statale preminente e strategico”*;
- c) Terna ha infine richiamato nelle controdeduzioni il comma 164 dell'articolo 1 della L.R. 16/2014 il quale dispone che *“Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale autorizzate dalla Regione ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, unitamente agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, quando l'autorizzazione unica sia stata volturata per tali*

opere di connessione in favore del gestore della rete elettrica nazionale, si applicano le norme riguardanti la rete elettrica di trasmissione nazionale”;

CONSIDERATO CHE

- a) le evidenze documentali acquisite da questa UOD mediante sopralluogo, dimostrano che, alla data del 15/12/2016, nessuna attività era stata avviata dalla società Essebiesse Power srl e, pertanto, non risulta rispettata né la data di avvio né quella di conclusione dei lavori;
- b) agli atti della UOD “Energia e Carburanti”, risultano due note inviate dalla DG “Ambiente” della Regione Campania a Terna e a Essebiesse Power, riportanti rispettivamente prot. 435821 del 18/06/2013 e prot. 226246 del 31/03/2014, con le quali è stato avviato il procedimento disciplinato dai commi 3 e 4 dell'art. 29 del D. Lgs. 152/2006 nonché dalla L.R. n. 5/2016, art. 1, commi da 138 a 142;
- c) con le predette note, la DG “Ambiente” non ha tuttavia disposto la sospensione dei lavori e non risulta adottato dalla DG “Sviluppo Economico” alcun provvedimento sospensivo dell'Autorizzazione Unica rilasciata con il Decreto n. 377/2010;
- d) l'unico periodo in cui effettivamente i lavori autorizzati con il DD. N. 377/2010 non potevano essere realizzati appare pertanto compreso tra la data del provvedimento di sospensione lavori del 3/10/2011 emesso dal Comune di Montesano sulla Marcellana e la data della pronuncia del TAR Lazio con la sentenza n. 9881 del 2012 (pubblicata il 28/11/2012);
- e) di tale periodo si è già tenuto conto nella proroga concessa con il decreto n. 800 del 12/09/2014 citato in premessa;
- f) contrariamente a quanto accaduto per le opere a carico di Terna relative alla Stazione Elettrica, non risulta agli atti, per le opere a carico di Essebiesse Power srl relative al Parco eolico, alcuna istanza di proroga e tale circostanza non è contraddetta nelle controdeduzioni presentate dalla società nel procedimento avviato ai sensi della L. 241/90;
- g) in proposito, il G.A. ha precisato che *“Il termine per la conclusione dei lavori non può ritenersi automaticamente sospeso in presenza di una causa di forza maggiore, quale nel caso il sequestro penale dell'area interessata dall'intervento, atteso che non è ipotizzabile nell'attuale sistema giuridico la sospensione automatica del titolo edilizio, essendo sempre necessaria, al fine di ottenere la sospensione, la presentazione di una formale istanza di proroga, cui deve seguire un provvedimento da parte della stessa amministrazione che ha rilasciato il titolo edilizio e che accerti l'impossibilità del rispetto del termine ab origine fissato in relazione al factum principis o ad una causa di forza maggiore (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 29 ottobre 2014 n. 5378)”;*

RICHIAMATI

- a) Il DPGR n. 9/2016 di conferimento alla Dott.ssa Roberta Esposito dell'incarico di Direttore Generale della DG 51/02 “Sviluppo economico e Attività Produttive”;
- b) il DPGR n. 198 del 23/09/2016 di conferimento al Dr. Alfonso Bonavita, dell'incarico di Dirigente della U.O.D. 51.02.04. “Energia e Carburanti”;
- c) il DD. n. 1194 del 1/12/2014 di conferimento all'ing. Giuseppe Ragucci dell'incarico di posizione organizzativa denominata “Istruttorie ed attività per il rilascio di autorizzazioni ex art. 12 del D.Lgs 387/03”;
- d) il Decreto Dirigenziale n. 172 del 17/02/2015 con il quale il Direttore Generale allo Sviluppo Economico e AA.PP. ha, tra l'altro, attribuito i poteri di emissione dei provvedimenti finali nelle materie di competenza delle UU.OO.DD. di cui si compone la Direzione Generale Sviluppo economico ed attività produttive ai dirigenti delle UU.OO.DD. medesime.

PRESO ATTO, dell'istruttoria svolta dal titolare di Posizione Organizzativa competente per materia attestata con la proposta del presente provvedimento;

RITENUTO, quindi, in conformità all'istruttoria effettuata, di:

- a) dover prendere atto del decreto n. 12 del 12/10/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il quale è stato prorogato di due anni il termine di ultimazione dei lavori di realizzazione della Stazione elettrica "Montesano sulla Marcellana", stralciata dall'autorizzazione di cui al D.D. 377/2010 perché entrata a far parte della Rete di Trasmissione Nazionale in seguito al decreto dirigenziale n. 191/2011 di voltura in favore di TERNA Spa;
- b) dover procedere a dichiarare, per il mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori, la decadenza del titolo autorizzativo rilasciato con il decreto n. 377 del 14/7/2010 in favore della società Essebiesse Power srl inerente alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica mediante tecnologia eolica da realizzare nei Comuni di Casalbuono e Montesano sulla Marcellana facendo salve, in quanto facenti parte della Rete di Trasmissione Nazionale e oggetto di proroga con il provvedimento di cui al punto precedente, le opere volturate a Terna spa con il decreto n. 191 del 15/04/2011;

VISTI

- a) la Direttiva 2001/77/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n. 387 del 29 dicembre 2003;
- b) la Direttiva 2009/28/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n. 28 del 3 marzo 2011;
- c) il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010;
- d) la L.R. 28 novembre 2007, n. 12;
- e) Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- f) la deliberazione di Giunta Regionale con n. 478/2012 e ss.mm.ii. di approvazione dell'articolazione delle strutture ordinamentali;

alla stregua dell'istruttoria evidenziata in narrativa e per i motivi espressi che qui si danno per ripetuti e riscritti:

DECRETA

Per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) di prendere atto del decreto n. 12 del 12/10/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il quale è stato prorogato di due anni il termine di ultimazione dei lavori di realizzazione della Stazione elettrica "Montesano sulla Marcellana, stralciata dall'autorizzazione di cui al D.D. 377/2010 perché entrata a far parte della Rete di Trasmissione Nazionale in seguito al decreto dirigenziale n. 191/2011 di voltura in favore di TERNA Spa;
- 2) di procedere a dichiarare, per il mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori, la decadenza del titolo autorizzativo rilasciato con il decreto n. 377 del 14/7/2010 in favore della società Essebiesse Power srl inerente alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica mediante tecnologia eolica da realizzare nei Comuni di Casalbuono e Montesano sulla Marcellana facendo salve, in quanto facenti parte della Rete di Trasmissione Nazionale e oggetto di proroga con il provvedimento di cui al punto precedente, le opere volturate a Terna spa con il decreto n. 191 del 15/04/2011;
- 3) di precisare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni;
- 4) di inviare il presente provvedimento:

- a Essebiesse Power srl;
- a Terna spa;
- al Comune di Montesano sulla Marcellana;
- al Comune di Casalbuono;
- al Gestore di rete;
- all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente;
- alla UOD "Valutazioni Ambientali" della DG "Ambiente";
- alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico;
- al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Dirigente
Dr. Alfonso Bonavita